

Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull'alcool)

Modifica del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2003¹,
decreta:

I

La legge del 21 giugno 1932² sull'alcool è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 32^{bis} della Costituzione federale³;

...

Art.23^{bis} cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un'edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.

¹ FF **2003** 1950

² RS **680**

³ Questa disposizione corrisponde agli articoli 105 e 131 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 14 ottobre 2003⁴

Termine di referendum: 22 gennaio 2004

⁴ FF **2003** 5941